



ASSOGAS

Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici

Piazza Luigi di Savoia 22 - 20124 Milano

Telefono: +39 02 73.810.79; Telefax: +39 02 733.342

www.assogas.it - segreteria@assogas.it

Codice Fiscale 97002680151

All. Prot. n. 141/2018

AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE

Documento per la consultazione n.385/2018/R/gas

"Orientamenti inerenti alla definizione del contributo tariffario nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica"

**Osservazioni e proposte ASSOGAS
Milano, 03 agosto 2018**



CONFINDUSTRIA

Osservazioni di carattere generale

Con il presente documento si esprimono le osservazioni ASSOGAS relativamente al DCO 385/2018/R/EFR con il quale l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito all'aggiornamento dei criteri di determinazione del contributo tariffario riconosciuto ai distributori adempienti agli obblighi di risparmio energetico, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto interministeriale 10 maggio 2018.

La scrivente Associazione apprezza, anche in un'ottica di stabilità e certezza per gli operatori, lo sforzo del Regolatore di intervenire tempestivamente al fine di adattare l'impianto regolatorio finora vigente alla nuova normativa delineata dal decreto interministeriale.

Proprio in merito a quanto previsto dal decreto, ed in particolare riguardo alla definizione di un valore massimo del contributo tariffario di 250 euro/TEE, residuano alcune preoccupazioni, soprattutto rispetto alla corretta copertura tariffaria a favore dei soggetti obbligati. Ciò alla luce di uno scenario di mercato futuro, che – nonostante sia lenito dai recenti interventi normativi – risulta ancora incerto, anche in considerazione dei forti livelli di *rally* registrati sul mercato organizzato negli ultimi 24 mesi cui si aggiunge la carenza di informazioni attendibili circa i volumi di titoli reali effettivamente disponibili nei prossimi anni.

Si ritiene fondamentale, anche in considerazione della crescente importanza delle politiche di efficienza energetica, che gli interventi normativi e regolatori che disciplinano il meccanismo dei certificati bianchi debbano anche essere orientati ad assicurare ai soggetti obbligati la sostenibilità economica e finanziaria per adempiere alle previsioni di legge. È basilare, infatti, che – considerate tutte le forme di efficientamento e di minor impatto degli oneri in capo ai clienti finali – non siano scaricate sui soggetti obbligati le oggettive difficoltà del mercato dei TEE, incidendo, in alcuni casi anche pesantemente, sui bilanci delle aziende. È utile evidenziare che **l'impatto dei TEE sui dati economici dei soggetti obbligati è salito esponenzialmente negli anni recenti**, portandosi appresso complicate di natura economica (mancata copertura tariffaria degli acquisti) e finanziaria (crescente livello degli oneri finanziari sostenuti dagli operatori per adempiere agli obblighi).

Riguardo a quanto previsto dal decreto interministeriale 10 maggio 2018, desta perplessità il disposto normativo in base al quale il contributo tariffario debba riflettere *"l'andamento dei prezzi dei certificati bianchi riscontrato sul mercato organizzato, nonché registrato sugli scambi bilaterali, qualora inferiore a 250 euro"*. Come evidenziato anche dalla stessa ARERA nel presente DCO, i prezzi degli scambi regolati tramite accordi bilaterali non sono realmente rappresentativi del valore dei titoli, rischiando di restituire una fotografia fuorviante del mercato. Ed invero, la maggior parte delle transazioni bilaterali avviene nel contesto di operazioni economiche complesse o tra parti correlate, sicché considerare i corrispettivi di tali transazioni bilaterali astraendolo dal contesto delle differenti componenti economiche di tali operazioni, comporta una stima per difetto del valore di tali operazioni. Sul punto, si consideri, a titolo esemplificativo, che nel mese di giugno sono stati consuntivati scambi bilaterali, con un range di prezzo compreso tra 0 e 300 €/TEE e un valore medio ponderale di 201 €/TEE, fortemente disallineato rispetto all'andamento del mercato organizzato (253 €/TEE nella sessione di giugno).

In un'ottica di fattiva collaborazione, si esprimono alcune considerazioni in relazione ai singoli spunti di consultazione.

Risposte agli spunti di consultazione

Q1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'opportunità di non prevedere più la correlazione tra il contributo definitivo e un contributo di riferimento, sinora reso noto contestualmente all'inizio dell'anno d'obbligo? E all'opportunità di non prevedere coefficienti atti a introdurre inerzia con cui i contributi tariffari tengono conto dei prezzi di scambio?

Q2. Si ritengono opportune ulteriori considerazioni in merito alle modifiche correlate all'introduzione del cap al contributo erogato?

Ribadendo le oggettive preoccupazioni espresse nelle osservazioni introduttive in merito alla necessità di garantire il corretto equilibrio economico e finanziario in capo ai soggetti obbligati e tenuto conto delle modifiche apportate dal decreto ministeriale 10 maggio 2018, risulta condivisibile l'approccio del Regolatore orientato all'abolizione dell'attuale sistema di definizione dei contributi.

Q3. Si condivide l'opinione dell'Autorità di tenere conto, ai fini della determinazione del contributo erogato, solo delle transazioni avvenute, mensilmente, tramite accordi bilaterali all'interno di un intervallo di prezzo rispetto alla media rilevante del mese precedente, oltre che del disposto normativo? Quale tra i valori indicati per la definizione dell'intervallo di prezzo rilevante per gli scambi tramite bilaterali si ritiene maggiormente opportuna?

Q4. E in merito all'intendimento di tenere conto di tutte le transazioni di mercato?

L'utilizzo, nella determinazione del contributo tariffario, dei valori emergenti dagli scambi bilaterali, rappresenta una forte criticità dell'attuale mercato dei TEE, in quanto introduce un elemento di totale aleatorietà rispetto al mercato ed alle politiche di gestione degli obblighi portate avanti dagli operatori.

Come correttamente evidenziato nel DCO, le dinamiche sottostanti alle transazioni bilaterali, che – come anticipato nelle osservazioni di carattere generale – sono spesso frutto di operazioni economiche complesse ed articolate di cui lo scambio di TEE costituisce solo una parte, non sono mai rappresentative delle dinamiche di mercato ed i prezzi di tali transazioni sono strutturalmente inferiori al prezzo che periodicamente si forma sulla piattaforma di scambio GME. Tener conto di tali transazioni strutturalmente “sotto mercato” comporta l'automatica inadeguatezza del contributo tariffario per tutti gli operatori che non facciano esclusivo ricorso agli scambi bilaterali.

Pertanto, la scrivente Associazione ritiene che la soluzione ideale sia quella di mantenere il “raccordo” con gli scambi bilaterali, esclusivamente con riferimento alle quantità¹ e non, invece anche con riferimento ai relativi prezzi.

Si condivide, anche in virtù delle considerazioni evidenziate in premessa, l'intento del Regolatore di tener conto, nella determinazione del contributo tariffario, solo degli scambi bilaterali all'interno di un intervallo di prezzo rispetto alla media rilevante del

¹ Come previsto nella vigente formula di calcolo del Contributo di riferimento, di cui all'art. 4.1 della Deliberazione n. 435/2017/R/efr.

mese precedente. Tuttavia, l'attuale proposta di un intervallo compreso tra il 12-20% comporta un rischio troppo elevato in capo ai soggetti obbligati. Sempre con riferimento all'esempio del mese di giugno, un intervallo tra il 12 ed il 20%, comporterebbe la determinazione di un prezzo degli scambi bilaterali che si attesterebbe tra 200 e 220 €/TEE, rispetto ad un valore desumibile dal mercato di 250 €/TEE². Appare evidente la totale mancanza di correlazione tra i due valori.

Si propone pertanto, di contenere nella misura non superiore al 5% l'intervallo differenziale di prezzo rispetto al mercato delle transazioni bilaterali che concorrono alla determinazione del contributo erogato.

Q5. Si condivide la formula indicata per la definizione del contributo tariffario da erogarsi a valere sui TEE utilizzati dai distributori per adempiere ai propri obblighi?

La formula proposta non appare pienamente condivisibile per quanto concerne il peso attribuito agli scambi bilaterali, il cui fattore di ponderazione è l'intero volume transato e non già la sola quota di volume transato all'interno della fascia di rilevanza.

Risulterebbe infatti incoerente definire il contributo tariffario considerando a livello di prezzo le sole transazioni rilevanti, ponderandole tuttavia per la totalità delle quantità dei TEE scambiati tramite bilaterali.

A ciò si aggiunga, come già rimarcato in precedenza, che considerare l'intera quantità di TEE scambiati tramite bilaterali rischierebbe di incidere negativamente sulla determinazione del contributo erogato penalizzando i soggetti obbligati.

Si propone quindi di sostituire a numeratore $Q_{blt}(t)$ con $Q_{rilevanteblt}(t)$ e a denominatore $Q_{totali}(t)$ con $Q_{rilevantetotale}(t)$ essendo $Q_{rilevantetotale}(t) = Q_{mercato}(t) + Q_{rilevanteblt}(t)$

Q6. Si condividono gli intendimenti dell'Autorità in merito alla possibilità di anticipare gli adempimenti degli anni d'obbligo in occasione della finestra del 30 novembre? Si condivide la scelta di definire una tantum il contributo da erogarsi in acconto, come proposto nel documento?

Si è concordi con quanto ipotizzato dal Regolatore in merito alla possibilità di anticipare gli adempimenti al 30 novembre. Di contro, non risulta condivisibile l'approccio ipotizzato in merito alla previsione che le percentuali massime siano a valere sui soli obiettivi annuali. Infatti, come si evince dall'esempio di cui al punto 3.24 del DCO, la sessione del 30 novembre non sarebbe disponibile per gli annullamenti a valere sull'anno d'obbligo 2017, la cui scadenza è prevista per il maggio 2020. Si ritiene, invece, auspicabile, che la sessione intermedia sia disponibile per tutti gli anni d'obbligo ancora da completare.

Per quanto concerne il valore del contributo tariffario in acconto non si condivide la percentuale (30%) di riduzione proposta rispetto al valore massimo fissato dal decreto 10 maggio e il conseguente valore proposto pari a 175 €/TEE: infatti, pur comprendendo le intenzioni del Regolatore volte a scongiurare il rischio di conguagli negativi, si ritiene che il valore proposto in consultazione sia da considerarsi troppo basso per garantire adeguate tutele ai soggetti obbligati. Pertanto, considerato, da un lato, l'andamento del mercato organizzato che si sta attestando intorno alla soglia di 250 €/TEE, dall'altro,

² Il contributo della sessione di giugno sul mercato organizzato si è attestato a 253 €/TEE, che condurrebbe, sulla base

la limitata volatilità prevista (come evidenziato dallo stesso Regolatore), si ritiene opportuna una decurtazione non superiore al 10%. Giova evidenziare che **la finestra del 30 novembre rappresenta la principale misura adottata per limitare l'impatto finanziario in capo ai soggetti obbligati** e, pertanto, ASSOGAS ritiene vada mantenuta e salvaguardata nella sua efficacia.

Al riguardo si coglie anche l'occasione per richiedere una puntuale indicazione sulle tempistiche di pagamento del contributo tariffario in acconto, esprimendo una preferenza affinché avvenga entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Q7. Si ritiene che l'Autorità abbia compiutamente inquadrato il meccanismo dei TEE non derivanti da progetti? Si ritiene opportuno segnalare ulteriori aspetti rilevanti, anche al fine della successiva approvazione delle modalità attuative predisposte dal GSE?

Pur ritenendo che l'Autorità abbia compiutamente inquadrato il meccanismo dei TEE non derivanti da progetti, si sottolinea che, tra le possibili problematiche non adeguatamente considerate dal decreto interministeriale 10 maggio vi sia la possibile carenza di titoli reali anche rispetto agli obblighi minimi dei prossimi anni. Ove tale carenza si dovesse effettivamente manifestare, il meccanismo di riscatto dei titoli "virtuali" non potrebbe essere implementato e il costo sostenuto dei soggetti obbligati (10 – 15 €/tee) non potrebbe in alcun modo essere recuperato.

Q8. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito all'obbligo di registrazione dei contratti bilaterali con la previsione di abrogazione della deliberazione 345/07 e all'ulteriore dilazione dell'applicazione del criterio di competenza?


Q9. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito all'entrata in vigore delle modifiche proposte? In particolare, si riterrebbe invece più opportuno dilazionare alla data di entrata in vigore del decreto la previsione di non considerare nella formula di determinazione del prezzo rilevante mensile dei bilaterali gli scambi avvenuti a prezzi non inferiori al valore di 250 €/TEE?

Si accoglie favorevolmente quanto prospettato dall'Autorità in merito all'abrogazione dell'obbligo di registrazione preliminare dei contratti bilaterali nonché in merito allo slittamento dell'applicazione del criterio di competenza. Sul punto si ribadisce, tuttavia, la preferenza per il mantenimento del criterio di cassa.

Se ben si interpreta il quesito inerente agli orientamenti dell'Autorità sull'entrata in vigore delle modifiche proposte, si ritiene che la dilazione all'11 luglio 2018, ove implementata, debba essere applicata in maniera simmetrica considerando oltre al cap di 250 euro anche il limite inferiore della fascia di rilevanza come precedentemente determinata.

Auspiciando che le osservazioni qui formulate possano rappresentare per l'Autorità un contributo interessante ed utile e dichiarandoci come sempre a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

ASSOGAS
Associazione Nazionale Industriali
Privati Gas e Servizi Energetici
Dott. Roberto Scamporrino
Coordinatore Comitato di Direzione



delle nuove regole, ad un riconoscimento tariffario di 250 €/TEE.